



# COMUNE DI BOLOGNOLA

## Provincia di Macerata

Via L. Maurizi, 21- 62035 Bolognola  
tel e fax 0737/520225 - C.F. 81000910430  
P. Iva 00347620437 E mail [info@comune.bolognola.mc.it](mailto:info@comune.bolognola.mc.it)

Bolognola, li 15/11/2019

Spett.le:  
OPERATORE ECONOMICO

OGGETTO: LETTERA DI INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA  
PUBBLICAZIONE DI BANDO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA  
E DIREZIONE LAVORI RELATIVA AL SEGUENTE LAVORO PUBBLICO:

SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN  
FASE DI PROGETTAZIONE, DELLA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ,  
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVI AI LAVORI  
DI "RIPARAZIONE DEL DANNO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO  
SEDE DEL MUNICIPIO DEL COMUNE DI BOLOGNOLA - O.C.S.R. N.56/2018"

Il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: 806621318B  
Il codice unico di progetto (CUP) è il seguente: I84B18000050002

Codesta spett. Ditta è invitata a presentare offerta per l'affidamento degli incarichi sotto indicati, con le modalità indicate nella presente lettera d'invito e nel disciplinare di gara, che costituisce parte integrante del presente atto.

### 1. STAZIONE APPALTANTE

Comune di Bolognola (MC), 62035 via L. Maurizi n. 21, sede provvisoria Via Loreto n. 10/A  
C.F. 81000910430 P.IVA 00347620437

Indirizzo Internet: <http://www.comune.bolognola.mc.it/>

Ufficio di riferimento: Ufficio Sisma

tel. 0737.250225 - fax 0737.250225

e-mail: [info@comune.bolognola.mc.it](mailto:info@comune.bolognola.mc.it)

PEC: [comune@pec.comune.bolognola.mc.it](mailto:comune@pec.comune.bolognola.mc.it)

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Arch. Marilisa Romagnoli

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Bolognola

Modalità di espletamento: Piattaforma telematica ASMEL [www.asmel.eu](http://www.asmel.eu)

## 2. OGGETTO E TIPOLOGIA DELL’AFFIDAMENTO

Il presente invito si riferisce all'affidamento dell'incarico, attinente ai servizi di architettura e ingegneria di cui all'art. 3 lett. vvvv) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (nel prosieguo anche solo "Codice"), inerente l'elaborazione del progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di:

SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DELLA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVI AI LAVORI DI **“RIPARAZIONE DEL DANNO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SEDE DEL MUNICIPIO DEL COMUNE DI BOLOGNOLA - O.C.S.R. N.56/2018”**

mediante Procedura negoziata, ai sensi dell’Articolo 2, comma 2-bis del D.L.189/2016 come modificato dall’articolo 23, comma 1, lettera a) del D.L. 32 del 18 aprile 2019, coordinato dalla Legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55, il quale recita *“L’affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l’elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario [...], per importi superiori a 40.000 euro e inferiori a quelli di cui all’articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del presente decreto”* tra **dieci soggetti da invitare alla procedura negoziata** per l’affidamento di cui all’oggetto selezionati mediante manifestazione di interesse

Procedimento avviato con Determina n. 223/333 del 15/10/2019, dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento. L'incarico oggetto di affidamento è finanziato con fondi regionali di cui all'Ordinanza n.56 del 10/05/2018

L’edificio oggetto del servizio è il Palazzo Comunale sito in località Villa di Mezzo, via Mauruzi n.21, nel Comune di Bolognola.

Il tempo stimato per l'esecuzione delle prestazioni afferenti la progettazione, dalla stipula del contratto, è di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi per la redazione del progetto esecutivo.

Il progetto esecutivo sarà oggetto di verifica e approvazione secondo le norme vigenti e secondo quanto specificato nello schema di contratto e in relazione allo studio di fattibilità tecnica ed economica. L’affidatario è obbligato ad apportare tutte le modificazioni richieste dal RUP in relazione al rispetto delle dette norme e per l'acquisizione di tutti i necessari assensi.

Progetto esecutivo;

- 1- Relazione generale;
- 2- Relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- 3- Elaborati grafici comprensivi anche di quelle delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
- 4- Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- 5- Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
- 6- Piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera;

7- Computo metrico estimativo e Quadro economico;

8- Cronoprogramma;

9- Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

10- Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto.

### 3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà aggiudicata secondo il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** con le modalità previste dall'articolo 95, comma 3 lett. b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

### 4. NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

**4.1** Il presente avviso si riferisce all'affidamento di incarico attinente ai servizi di architettura e ingegneria di cui all'art. 3 lett. vvvv) del Codice. In particolare riguarda l'espletamento del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, della direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativi ai lavori di **"RIPARAZIONE DEL DANNO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DEL MUNICIPIO DEL COMUNE DI BOLOGNOLA - O.C.S.R. N.56/2018"**,

Si precisa che la progettazione preliminare e definitiva non sarà oggetto della procedura negoziata, in quanto già espletata. Con nota del 08/10/2019 prot. n. 4184 l'Ufficio Speciale della Ricostruzione – Regione Marche, ha approvato il quadro tecnico economico di intervento specificando quanto segue:

*1 - Il progetto esecutivo dovrà essere calibrato sulla cifra emersa in sede di rivalutazione del livello operativo, non superiore a € 1.421.867,73 (ndr: quadro tecnico economico complessivo) come da nota assunta al prot. USR n. 68994 del 27/09/2019;*

*2 - L'intervento strutturale previsto dal progetto esecutivo, pur realizzando il miglioramento sismico dell'immobile ne dovrà rispettare i caratteri architettonici e decorativi;*

*3 - In generale, l'intervento dovrà essere ispirato a criteri di sobrietà sulla base dei quali il progetto sarà valutato.*

#### 4.2 Importo stimato dei lavori e categorie delle opere

L'importo stimato dei lavori cui afferiscono i servizi tecnici da affidare, articolato come appresso, è pari a € **979.475,00**, oneri della sicurezza compresi:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.20	<i>Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti</i>	0,95	979.475,00	7,014233 7500%

**Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto**

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.20	<i>Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti</i>	0,95	979.475,00	7,014233 7500%

### 4.3 Importo a base di gara

Importo presunto a base di gara: € 136.776,51

(euro centoterntaseimilasettecentosettantasei/cinquantuno), oneri previdenziali e assistenziali ed Iva esclusi.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice".

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., è pari a € 0,00, in considerazione della natura e delle modalità di svolgimento dell'incarico.

Importo complessivo presunto dell'appalto: € 136.776,51

(euro centoterntaseimilasettecentosettantasei/cinquantuno), oneri previdenziali e assistenziali ed Iva esclusi.

**Tabella n. 2 – Categorie, ID e tariffe**

EDILIZIA – E.20		
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,0700
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,1300
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,0400
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,0200
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,0200
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,0300
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,1000
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,3200
Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	0,0300
Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	0,0200
Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori	0,0200
Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera	0,1400
Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera	0,4100
Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	0,0331
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione	0,0400
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,2500

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni i	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
						$\sum(Q_i)$	$V \cdot G \cdot P \cdot \sum Q_i$	$K=24,91\%$ $S=CP \cdot K$	CP+S
E.20	EDILIZIA	979.475,00	7,014233 7500%	0,95	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4100	26.759,69	6.689,92	33.449,61

**c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI**

ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatori e Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
						$\Sigma(Q_i)$	$V*G*P* \Sigma Q_i$	K=24,91% S=CP*K	CP+S
E.20	EDILIZIA	979.475,00	7,01423375 00%	0,95	QcI.01, QcI.02, QcI.03, QcI.04, QcI.07, QcI.08, QcI.09, QcI.11, QcI.12	1,2665	82.661,5 2	20.665,38	103.326,90

**RIEPILOGO**

FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	33.449,61
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	103.326,90
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €	<b>136.776,51</b>

**4.4** Ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, le prestazioni principali sono quelle relative alle opere della categoria e ID: EDILIZIA – E.20 - *Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti.*

**4.5** Il servizio da affidare ed il relativo corrispettivo sono definiti nel dettaglio nel prospetto di calcolo allegato (“*Schema di parcella*”).

**4.6** L’Affidatario dell’incarico, prima della stipula del contratto, dovrà preliminarmente accettare la valutazione di Conguità dell’Importo Richiesto (C.I.R.) relativa all’intervento in oggetto, verificatane la corrispondenza alle norme vigenti, la completezza e la congruità, in contraddittorio con il RUP. L’Affidatario dovrà quindi accettare per iscritto, in particolare, la sostanziale congruità o meno dei costi preventivati per l’appalto delle opere/lavori.

## 5. DURATA, FINANZIAMENTO E PAGAMENTI

### 5.1 Durata

Il tempo stimato per lo svolgimento dell’incarico, dalla stipula del contratto, è di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi in relazione alla redazione del progetto esecutivo decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto d’incarico.

In merito allo svolgimento delle prestazioni inerenti la Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, si precisa che: l’inizio delle suddette attività, decorreranno dalla data di consegna dei servizi stessi e termineranno alla conclusione delle opere, con la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati “as built”, libretti, fascicoli e manuali d’uso e manutenzione e con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assenti necessari, da parte degli enti preposti, nonché con la conclusione, con esito positivo, delle attività inerenti il collaudo tecnico funzionale, il collaudo tecnico amministrativo e l’emissione del certificato di collaudo.

## **5.2 Valore stimato dell'appalto**

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dell'appalto, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali, è pari ad **142.247,57** al netto di Iva.

## **5.3 Finanziamento**

L'intervento è inserito nel Secondo Piano degli interventi sulle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data da 24 agosto 2016, approvato dall'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione n. 56 del 10/05/2018; la congruità dell'importo richiesto è stata approvata mediante comunicazione di esito positivo C.I.R. ID 29 dell'U.S.R.

L'Ufficio speciale per la Ricostruzione procederà all'erogazione del finanziamento mediante accredito sulla contabilità della stazione appaltante secondo la tempistica e le modalità indicate dall'Art. 2 dell'O.C.S.R. n. 56/2018.

## **5.4 Pagamenti**

Il pagamento del corrispettivo, da intendersi a corpo, della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 e s.m.i., a seguito della consegna, verifica ed approvazione degli elaborati progettuale

## **5.5 Chiarimenti**

Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni di carattere amministrativo dovranno essere formulate tramite comunicazione firmata digitalmente dal soggetto richiedente e trasmessa all'indirizzo PEC: [comune@pec.comune.bologna.mc.it](mailto:comune@pec.comune.bologna.mc.it) indicando nell'oggetto "RIPARAZIONE DEL DANNO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DEL MUNICIPIO DEL COMUNE DI BOLOGNOLA - O.C.S.R. N.56/2018" - Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria – chiarimenti e/o informazioni".

Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28/11/2019 ossia 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della manifestazione di interesse. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 giorni prima della scadenza del termine mediante utilizzo della piattaforma telematica [asmecomm](http://asmecomm.comune.bologna.mc.it) o comunicazione a mezzo pec.

## **6. DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA**

Per la partecipazione alla gara dovrà essere prodotta la seguente documentazione, preferibilmente secondo i modelli allegati, oltre a quanto previsto nel disciplinare di gara:

- Allegato 1 - Modello di domanda di ammissione;
- Allegato 2 - Dichiarazione di possesso requisiti Art. 80;
- Allegato 3 - Offerta economica e offerta tempo;
- Allegato 4 - Schema parcella progettazione;
- Allegato 5 - Criteri di valutazione;
- Allegato 6 - Schema di contratto;
- Allegato 7 - Schema capitolato prestazionale.

Altri allegati:

- Progetto definitivo

## **7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DI APERTURA DELLE STESSE**

La presentazione delle offerte avviene esclusivamente mediante piattaforma telematica [www.asmecomm.it](http://www.asmecomm.it).

Termine di presentazione delle offerte: gli operatori potranno far pervenire le offerte a partire **dalle ore 12:00 del giorno 18/11/2019 entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 02/12/2019.**

Recapiti: 0737/520225 .

Apertura offerte: la prima seduta pubblica di gara verrà comunicata a mezzo pec agli operatori interessati.

Chiunque è ammesso a presenziare alla seduta pubblica. Sono ammessi a contraddire con il RUP e a far constare a verbale eventuali rilievi esclusivamente il titolare o legale rappresentante del concorrente ovvero un unico soggetto per ogni concorrente, munito di specifica delega da parte dei predetti rappresentanti, dipendente o collaboratore non occasionale degli stessi.

## **8. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono presentare la propria manifestazione di interesse in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46, comma 1 del Codice e del D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 (*Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*), purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

### **In particolare possono candidarsi:**

- a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b. società di professionisti;
- c. società di ingegneria;
- d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano anche le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** agli interessati di manifestare la propria candidatura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

**È vietato** al candidato che presenta la propria manifestazione di interesse in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa manifestazione di interesse, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è socio, amministratore, dipendente, consulente, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.M. 02.12.2016, n. 263. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione di entrambi i concorrenti.

**È vietato** al concorrente che presenta la propria candidatura in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti che non presentano manifestazione di interesse possono presentare offerta, per il medesimo avviso, in forma singola o associata.

## 9. REQUISITI GENERALI

Sono ammessi a manifestare il proprio interesse i soggetti in possesso, **a pena di esclusione**, dei seguenti requisiti minimi:

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- non trovarsi nelle condizioni di divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. o non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- (solo in caso di società di professionisti e società di ingegneria) possesso dei requisiti di regolarità contributiva di cui all'art. 8 del D.M. n.263/2016.

**N.B.:** L'accertamento dell'assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti, comporta l'identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il concorrente stesso, come segue:

**a. indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come segue:**

- a.1. nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio;
- a.2. nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (studi associati), costituite in vigore della legge n. 18 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione, tutti i professionisti associati;
- a.3. nel caso di società di professionisti (costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b) del Codice), e/o raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire, tutti i soci/associati professionisti;
- a.4. nel caso società di ingegneria (costituite ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera c), del Codice):
  - a.4.1. i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza;
  - a.4.2. il direttore tecnico di cui all'articolo 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263;
  - a.4.3. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;
  - a.4.4. qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio unico o il socio di maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati.

**b. indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:**

- b.1. professionisti dipendenti;
- b.2. professionisti consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

**c. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali** dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lettera a) punto a.4.3.

**d. per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili:** indicazione dell'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XI A al Codice; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:

- tutti i soci in caso di società di persone;
- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società cooperative o di consorzio;
- il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci.

## 10. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I candidati, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.



Gli operatori economici potranno dichiarare ai sensi e per gli effetti deli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso avvalendosi del **Modello 1 - Domanda di partecipazione** allegato.

Resta inteso che il possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dei servizi verranno accertati in occasione della procedura di aggiudicazione con le modalità previste dalla lettera d'invito e nel disciplinare di gara a tal scopo redatto.

L'assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

## 10.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

**10.1.1 Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. (per le società di professionisti, società di ingegneria e consorzi)**, ai sensi dell'art. 83, comma 1 lettera a) e comma 3 del Codice, per attività corrispondente a quella oggetto dell'appalto o **presso i competenti Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche** (per i professionisti singoli o associati). Al candidato di altro Stato membro non stabilito in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilita, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in è residente l'impresa. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. è richiesta la dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

Più specificamente, nell'ambito dei soggetti indicati nel precedente paragrafo 6 e come meglio dettagliato nel successivo paragrafo 7.3.3 rubricato "*Professionalità minime richieste in capo al partecipante*", il candidato deve disporre ed indicare i professionisti costituenti il gruppo di lavoro in possesso dei requisiti professionali e abilitativi specificati nel paragrafo 7.3.3, corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche.

**10.1.2 Requisiti di idoneità, per gli operatori ammessi alla presente procedura ex art. 46 comma 1 del Codice, previsti dal D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263** ("*Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*" – in G.U.R.I. n. 36 del 13 febbraio 2017).

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Più specificamente, devono essere posseduti i seguenti requisiti:

- **requisiti dei professionisti singoli o associati**

- a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura;
- b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della presentazione della manifestazione di interesse, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

- **requisiti delle società di professionisti**

essere in possesso di un organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

1. i soci;
2. gli amministratori;
3. i dipendenti;
4. i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;

L'organigramma deve riportare l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.

#### - **requisiti delle società di ingegneria**

Oltre a quanto previsto per le società di professionisti (punto precedente), sono tenute a disporre di almeno un **direttore tecnico** con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. Il direttore tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
- b) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

#### - **requisiti dei raggruppamenti temporanei**

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del Codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del Codice i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale e all'elenco speciale di cui al successivo punto 10.1.3, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- a) un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento alle società di professionisti o società di ingegneria, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti di cui sopra.

#### - **requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE**

Essere in possesso dei requisiti previsti per le società di professionisti e per le società di ingegneria, come sopra individuati, ed essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

**10.1.3 Iscrizione presso l'elenco speciale dei professionisti abilitati tenuto dalla Struttura di missione istituita presso il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 34 del D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla Legge 229/2016, e dell'Ordinanza n. 12 del 09.01.2017 e loro s.m.i..**

In caso di oggettiva impossibilità di presentare, attualmente, domanda di iscrizione al suddetto elenco speciale da parte di coloro che svolgono prestazioni specialistiche, connesse e/o afferenti alle attività di progettazione di cui al presente avviso, per le quali non è prescritta l'iscrizione in apposito albo, si precisa che è consentito, in luogo della iscrizione all'elenco speciale, e con effetti ad essa equivalenti ai fini della partecipazione alla presente manifestazione di interesse, produrre una dichiarazione, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, che attesti l'esercizio di attività professionale per la quale è prescritta la sola iscrizione ad un elenco della Pubblica Amministrazione ovvero di un Ente pubblico, nonché il possesso dei requisiti prescritti ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti sopra indicato.

L'iscrizione all'Anagrafe è condizione necessaria anche per gli operatori economici che rivestono il ruolo di subappaltatori.

**È in ogni caso vietato il conferimento di incarichi professionali oltre i limiti di cui all'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017 (art. 3), così come modificata dall'O.C.S.R. n. 35 del 31 luglio 2017 e ss.mm.ii..**

Ferme le incompatibilità ed i divieti di cui al Codice, i limiti sopra previsti sono cumulabili tra loro e si applicano agli operatori economici di cui all'art. 46 del medesimo decreto. Su motivata istanza dell'operatore economico iscritto nell'Elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. n. 189 del 2016 e s.m.i., che abbia già espletato un numero di incarichi afferenti ad interventi di ricostruzione pubblica ammessi a contributo superiore al 70% dei limiti previsti, può essere autorizzata, per una sola volta, con apposito provvedimento del Commissario straordinario del Governo, l'assunzione di incarichi oltre i limiti suddetti, alle condizioni e nei limiti previsti nell'Ordinanza n. 33/17. **L'eventuale predetta autorizzazione deve essere ottenuta prima della partecipazione alla presente procedura e prodotta unitamente alla domanda di partecipazione.**

La stazione appaltante provvede a comunicare gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e di collaudo statico conferiti agli operatori economici iscritti nell'Elenco speciale previsto dall'art. 34 del D.L. n. 189 del 2016 e s.m.i., ai fini dell'annotazione nell'Elenco medesimo. L'inosservanza dei limiti massimi previsti comporta la cancellazione del professionista dall'Elenco speciale predetto e determina, altresì, l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 4, comma 4, dell'Ordinanza commissariale n. 29 del 9 giugno 2017.

**Il professionista in sede di partecipazione alla procedura per l'affidamento degli incarichi di cui sopra e al momento dell'assunzione dell'incarico provvede ad attestare, tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, di non aver superato e di non superare i limiti di cui sopra.** L'inosservanza dell'obbligo di cui al precedente periodo determina l'esclusione del professionista dalla procedura ovvero l'inconferibilità dell'incarico.

## **10.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA**

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante di aver conseguito un **fatturato globale** (voce A1 del conto economico o, in caso di non obbligo alla redazione del conto economico, parte/sezione di analogo documento contabile certificato) **per servizi di architettura e ingegneria** di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice **espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione della manifestazione d'interesse di cui al presente avviso di indagine di mercato, per un importo stimato pari a €136.776,51** al netto degli oneri fiscali e previdenziali, **da intendersi quale cifra complessiva del triennio**; tale requisito è richiesto per il fatto che trattandosi di opera da realizzare in regime emergenziale di massima priorità ed urgenza è necessario che l'affidatario garantisca al Comune di Bolognola il massimo livello di solidità economica. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

## 10.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

**10.3.1** Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con riferimento alla capacità tecnica professionale (ex art. 83, comma 6 del Codice) con la quale il candidato dichiara di aver effettuato, con buon esito, **negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione della manifestazione d'interesse di cui al presente avviso di indagine di mercato, servizi** di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv), del Codice, relativi ai lavori della categoria e ID indicata nella successiva tabella e il cui **importo complessivo, sia almeno pari all'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID (servizi cd. analoghi).**

**10.3.2** Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con riferimento alla capacità tecnica professionale (ex art. 83, comma 6 del Codice) con la quale il candidato dichiara di aver svolto **negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione della manifestazione d'interesse di cui al presente avviso di indagine di mercato per la categoria e ID della successiva tabella, n. 3 (tre) servizi di ingegneria e di architettura (servizi cd. di punta),** di cui all'art. 3, lett. vvvv), del Codice, relativi a lavori analoghi, per dimensione caratteristiche tecniche, a quelli oggetto di affidamento, individuati sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, ed il cui importo totale sia **almeno pari a 0,60 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle rispettive categorie e ID.**

È in facoltà della Stazione Appaltante chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione tempestivamente presentata, da produrre entro un termine perentorio, non superiore a dieci giorni, a mezzo pec all'indirizzo [comune@pec.comune.bolognola.mc.it](mailto:comune@pec.comune.bolognola.mc.it); nel caso in cui i chiarimenti non vengano presentati entro il termine assegnato o qualora la documentazione prodotta non sia in grado di chiarire quanto richiesto, il candidato sarà escluso dalla selezione.

In conformità alla Linee guida ANAC n. 1/2016 approvate con delibera n. 973/2016 e s.m.i., si specifica che:

- 1) ai sensi dell'art. 8 del DM 17.06.2016, *“gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”*: nell'ambito della categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare). Tale criterio è sempre applicabile alle opere inquadrabili nelle categorie “edilizia”, “strutture”, “infrastrutture per la mobilità”, mentre per le opere inquadrabili nelle altre categorie (“impianti”, “idraulica”, etc.) il predetto criterio non trova applicazione ed appare necessaria una valutazione specifica, in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità (cfr. Linee guida ANAC n. 1/2016, capo V);
- 2) nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al D.M. 17/06/2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere;
- 3) si precisa che i servizi di cui al presente punto 7.3.2 (servizi di punta), per ognuna delle classi e categorie di cui alla su indicata tabella, non possono essere frazionati (cfr. Linee guida ANAC n. 1/2016, paragrafo IV.2.2.3.2.).

### 10.3.3 Professionalità minime richieste in capo al partecipante.

L'operatore concorrente dovrà, inoltre, disporre delle seguenti professionalità minime:

- a.1) n. 1 ingegnere o architetto, responsabile della progettazione architettonica e strutturale;
- a.2) n. 1 architetto o ingegnere, responsabile della direzione dei lavori;

Il partecipante è tenuto a specificare la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

**a.3)** n. 1 architetto, ingegnere o geometra, abilitato al coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione per la sicurezza e la salute nei cantieri, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008;

**a.4)** n. 1 restauratore per i beni culturali che dimostri di aver acquisito la propria qualifica in conformità alle disposizioni di cui all'art. 182 del D.lgs. 42/04 e al D.M. 86/09;

**a.5)** n. 1 architetto, ingegnere o geometra, responsabile della contabilità dei lavori.

**b.** Si precisa peraltro che è possibile che le professionalità suddette coincidano nel medesimo soggetto, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche e abilitazioni; è parimenti possibile indicare per la medesima prestazione più di un soggetto: in tal caso dovrà essere sempre indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ex art. 24 comma 5 del Codice.

**c.** È comunque richiesta la presenza delle seguenti figure minime professionali tra i soggetti prestatori di servizio e/o tra i componenti del gruppo di lavoro:

- n. 1 Ingegnere e/o Architetto: Professionista iscritto nell'apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali, abilitato ad eseguire i servizi oggetto del presente appalto, responsabile della progettazione architettonica, strutturale e direzione lavori architettonica e strutturale;
- n. 1 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase d'esecuzione. Professionista iscritto nell'apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali, abilitato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 con funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- n. 1 Restauratore abilitato all'esercizio della professione nonché iscritto al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

È ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili di cui sopra, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali.

Si precisa e stabilisce che:

a) ai sensi dell'art. 46, comma 2 del Codice, i fini della partecipazione alla presente procedura, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal presente avviso anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali (in applicazione del principio comunitario che vieta la discriminazione degli operatori economici sulla base della loro forma giuridica, la disposizione è applicabile anche ai soci professionisti operativi delle società di capitali e non può essere applicata ai soci non professionisti delle società di persone, ammessi dal D.M. n. 34 del 2013).

b) al fine di garantire la massima partecipazione, per la dimostrazione dei requisiti, tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici, sono ricompresi anche gli studi di

fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, la partecipazione a concorsi di progettazione (solo per i progetti premiati o meritevoli di menzione o per i progetti ammessi al secondo grado/fase, nel caso di concorsi ex art. 154 commi 4 e 5 del Codice, per i quali sia stato acquisito dal concorrente un certificato di buona esecuzione del servizio. Si richiamano allo scopo le linee guida n.1/2016 dell'ANAC che, in merito al riconoscimento dei requisiti speciali, fanno riferimento anche ad *"ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati"*. Il concorso rientra in tale fattispecie, in quanto prestazione propedeutica allo sviluppo dei vari livelli di progettazione) e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. a) del Codice, infatti, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria i prestatori di servizi di ingegneria e architettura *"che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse"*.

c) in conformità alle Linee Guida ANAC n. 1/2016, aggiornate con delibera n. 138 del 21/02/2018 (paragrafo IV.2.2.2.4.), sono, altresì, considerati i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici; tanto a condizione tuttavia che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento.

Si considerano servizi di architettura e ingegneria, ai sensi dell'art. 3, lett. vvvv) del Codice, le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione.

Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara, sia nel corso dell'esecuzione, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE, e come tali rientranti nella definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del Codice: è necessario tuttavia che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la Stazione Appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo; detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara.

d) Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Trattandosi di affidamento della progettazione e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, della direzione lavori, misura e contabilità e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. "di punta", in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di sola progettazione, di progettazione e direzione lavori ovvero di sola direzione lavori (cfr. Linee Guida ANAC n. 1/2016, aggiornate con delibera n. 138 del 21.02.2018, paragrafo 2.2.2.5.).

Il requisito dei "servizi di punta" è quello di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare. Trattandosi di affidamento della progettazione e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, della direzione lavori, misura e contabilità e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. "di punta", in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di sola progettazione, di

progettazione e direzione lavori, di sola direzione lavori (cfr. Linee Guida ANAC n. 1/2016, aggiornate con delibera n. 138 del 21/02/2018, paragrafo 2.2.2.5.).

**10.3.4** i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione della manifestazione d'interesse di cui al presente avviso di indagine di mercato ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati secondo le modalità che verranno in seguito previste nel disciplinare di gara a corredo della lettera di invito. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila, che deve essere assimilata alla mandataria.

**10.3.5** Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTP costituito, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

**10.3.6** Si precisa che:

a) qualora in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più progettisti facenti parte del medesimo raggruppamento, tale lavoro non può essere computato più di una volta; nel caso in cui il servizio di riferimento sia stato espletato nell'ambito di un raggruppamento, l'operatore economico concorrente potrà dichiarare solo la parte del servizio svolta nell'ambito del raggruppamento stesso.

b) I raggruppamenti temporanei previsti dall'articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice, nella manifestazione di interesse devono specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti o consorziati. L'obbligo di cui al citato articolo 48, comma 4, di specificazione delle parti del servizio, si ritiene assolto in caso di indicazione, in termini descrittivi, sia delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra loro, sia di indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli raggruppati. L'obbligo di indicare le parti del servizio da eseguire spetta indistintamente ai raggruppamenti orizzontali e verticali.

#### **10.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) (consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

#### **10.5 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE**

**10.5.1** L'articolazione del concorrente in RTP potrà essere formata da tutti i soggetti di cui all'art. 46, comma 1 lettere da a) a d) del Codice e anche comprendere i soggetti di cui alla lettera f) del medesimo comma.

**10.5.2** Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti del D.M. 263/2016 devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016.

**10.5.3** Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari e GEIE:

- i requisiti generali e i requisiti di idoneità devono essere posseduti da ciascuno degli operatori economici raggruppati/raggruppandi o consorziati/consorziandi o GEIE e da ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;

- i requisiti economico-finanziari (fatturato globale) di cui al punto 10.2.1.a devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE nel suo complesso; la mandataria deve possedere tali requisiti in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti; i restanti requisiti sono posseduti collettivamente dai mandanti.

- i requisiti tecnico-professionali di cui al paragrafo 10.3.1 (servizi analoghi) devono essere soddisfatti con le modalità appresso definite:

nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto 10.3.1 deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti;

- i requisiti tecnico-professionali di cui al paragrafo 10.3.2 (servizi di punta) possono essere posseduti sia da un unico soggetto, sia da due soggetti diversi del raggruppamento - mai da tre o più soggetti visto il divieto di frazionamento - per un importo complessivo pari a quello richiesto dal presente disciplinare nel singolo ID.

(cfr. Chiarimento ANAC del 14 novembre 2018, pubblicato sul sito il 19 novembre 2018, relativo al divieto di frazionamento dei due servizi di punta: «Con riferimento al requisito dei "due servizi di punta", il divieto di frazionamento riguarda il singolo servizio di ogni "coppia di servizi" di punta relativi alla singola categoria e ID che deve essere espletato da un unico soggetto. Pertanto, come già indicato nella nota illustrativa al bando tipo n. 3 (punto 7 pag. 11), nel singolo ID, i due servizi di punta possono essere svolti sia da un unico soggetto sia da due soggetti diversi del raggruppamento - mai da tre o più soggetti visto il divieto di frazionamento - per un importo complessivo pari a quello richiesto dagli atti di gara nel singolo ID. Per i diversi ID, per cui sono richiesti i servizi di punta, deve essere consentita la dimostrazione del requisito anche da parte di differenti componenti del raggruppamento; non è esigibile, infatti, la dimostrazione del requisito per tutte le ID da parte di un solo componente del RTP. Nei raggruppamenti verticali, invece, ciascun componente deve possedere i doppi servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, con l'eccezione dei due servizi di punta attinenti alla categoria prevalente che devono essere posseduti dalla mandataria»).

**10.5.4** La spendibilità come esperienza pregressa dei servizi prestati deve essere limitata pro quota rispetto all'importo totale (cfr. Linee Guida ANAC n. 1/2016, aggiornate con delibera n. 138 del 21.02.2018, paragrafo IV.2.2.3.4.).

- i requisiti generali e i requisiti di idoneità devono essere posseduti dal consorzio stabile e da ciascuna delle imprese consorziate indicate come imprese esecutrici. In particolare I requisiti di idoneità previsti dal D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 ("Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" - in G.U.R.I. n. 36 del 13 febbraio 2017) devono essere posseduti dai soggetti ivi indicati.

- i requisiti di capacità economica e finanziaria, di cui al punto 10.2.1.a (fatturato) ed i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui ai paragrafi 10.3.1 (servizi analoghi) e 10.3.2 (servizi di



punta) devono essere posseduti dal consorzio, che, ai sensi dell'art. 47, comma 2 del Codice, può utilizzare direttamente i requisiti di qualificazione maturati in proprio e i requisiti della società consorziata designata per l'esecuzione dei servizi. Se la società consorziata esecutrice non è in possesso dei predetti requisiti, la stessa può avvalersi dei requisiti di altra società consorziata non designata per l'esecuzione del contratto (cfr. Linee Guida ANAC n. 1/2016, aggiornate con delibera n. 138 del 21.02.2018, paragrafo IV.2.2.3.4.)

I requisiti relativi alle professionalità minime di cui al paragrafo 10.3.3 sono computati cumulativamente in capo al Consorzio ancorché posseduti dai singoli soggetti consorziati, ai sensi dell'art. 47, comma 1 del Codice.

## 11. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, a cui si rimanda, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 46 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice: per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. Quindi con riferimento ai requisiti di capacità tecnica, le professionalità ivi richieste possono essere oggetto di avvalimento nei termini indicati dal predetto art. 89, comma 1 del Codice, ossia solo se i soggetti ausiliari «eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste». Pertanto, in caso di avvalimento dei requisiti di capacità tecnica è d'obbligo l'esecuzione diretta del servizio da parte del soggetto ausiliario.

Qualora il concorrente intendesse ricorrere all'istituto di cui all'art. 89 del predetto decreto, egli dovrà dichiarare ai sensi e per gli effetti del artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 tale intenzione nel *Modello 1 – Domanda di partecipazione*, indicando specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento e l'impresa ausiliaria.

## 12. SUBAPPALTO

Si rimanda interamente a quanto previsto all'art. 105 del Codice.

## 13. SOPRALLUOGO

È **obbligatoria** l'effettuazione di un sopralluogo sull'area oggetto di intervento in località Villa di Mezzo, via L.Maurizi n.21, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.

Il sopralluogo può essere effettuato dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 previa richiesta e appuntamento.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata [comune@pec.comune.bolognola.mc.it](mailto:comune@pec.comune.bolognola.mc.it) e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro 5 giorni dalla data di scadenza della procedura.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascerà la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

#### 14. TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA

Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di esperimento della gara, salvo quanto previsto nel capitolato prestazionale.

#### 15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La migliore offerta, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 95 comma 3 del Codice, sarà selezionata con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, individuate sulla base del miglior rapporto qualità/Prezzo, prendendo in considerazione gli elementi e sub- elementi di valutazione, i relative pesi e i criteri motivazionali indicate nell'*Allegato 5 – Criteri di valutazione* e di seguito sintetizzate:

<b>A</b>	<b>CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA</b> <i>Modalità e qualità di svolgimento delle prestazioni, adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa</i>  Relazione tecnico illustrativa nella quale il concorrente dovrà illustrare le attività inerenti la progettazione oggetto dell'incarico, specificando la normativa da applicare, la tecnica di effettuazione dei sopralluoghi, di redazione degli elaborati, le tipologie dei controlli e il loro grado di approfondimento, la modalità di interfaccia con la Stazione Appaltante, le modalità di individuazione e gestione delle criticità e ogni altro aspetto rilevante.
<b>B</b>	<b>PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA</b> <i>Caratteristiche dei servizi analoghi svolti, professionalità e adeguatezza nello svolgimento dei servizi analoghi svolti</i>  Il concorrente dovrà produrre idonea documentazione tecnica illustrativa dei tre migliori servizi analoghi di progettazione e direzione lavori (indicando committente, importo, categorie, oggetto, data dell'affidamento, durata, ecc.) svolti e completati, relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico e scelti tra quelli qualificabili come affini a quelli ad oggetto del presente appalto e concernenti servizi paragonabili, per tipologia e complessità, a quelli oggetto del presente affidamento. Dovranno essere inoltre descritte le modalità di svolgimento e le soluzioni adottate in relazione alle criticità specifiche dei servizi stessi.
<b>C</b>	<b>CRITERI AMBIENTALI MINIMI</b>
<b>D</b>	<b>OFFERTA ECONOMICA</b> <i>(Ribasso percentuale unico)</i>
<b>E</b>	<b>OFFERTA TEMPORALE</b> <i>Riduzione temporale sul tempo di progettazione.</i> <i>In ottemperanza a quanto previsto dal punto 1.6. del paragrafo VI delle Linee guida ANAC 1/2016, tale riduzione non deve superare la soglia del 20% (ventipercento).</i>

#### 16. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, come meglio specificato nella lettera successiva di invito e disciplinare di gara, ai sensi dell'articolo 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, così come aggiornata con deliberazione n. 157 del 17/02/2016.

Pertanto, i soggetti che in riscontro al presente avviso avranno inviato, nei termini sopra indicati, la manifestazione di interesse, che risultino in possesso dei requisiti richiesti, e che verranno selezionati

ed invitati a presentare offerta in sede di procedura negoziata, dovranno registrarsi al sistema AVCpass, con le modalità previste dalla lettera di invito e relativo disciplinare di gara.

## **17. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)**

La richiesta di partecipazione alla presente procedura negoziata comporta il consenso inequivocabile dell'interessato a che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e degli altri soggetti in materia di trattamento di dati personali si informa che:

- il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della selezione e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti;
- i dati potranno essere comunicati a qualsiasi altro soggetto terzo, qualora detta comunicazione sia obbligatoria in forza di legge, ivi incluso l'ambito di prevenzione/repressione di qualsiasi attività illecita;
- il conferimento dei dati per le finalità di cui al primo alinea sono obbligatori in quanto rispondono alla necessità di ottemperare ad obblighi normativamente stabiliti in tema di procedimenti ad evidenza pubblica relativi all'affidamento dei contratti di appalto;
- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bolognola avente sede legale in via L. Maurizi n.21;
- Il Comune di Bolognola garantisce in ogni momento all'interessato che ne presenti istanza in forma scritta l'esercizio dei diritti allo stesso riconosciuti dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679.

## **18. PROPRIETÀ DEL PROGETTO**

Fermo restando il diritto d'autore a tutela della proprietà intellettuale, il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta della Stazione Appaltante la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, ovvero introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possano essere sollevate eccezioni di sorta.

## **19. RESPONSABILITÀ**

Agli effetti dei rapporti contrattuali e delle conseguenze ed oneri civili per eventuali deficienze o errori progettuali, nonché del rispetto dei programmi di consegna della progettazione che saranno richiesti dalla Stazione Appaltante si riconoscerà come unico interlocutore e responsabile il progettista incaricato. Agli effetti delle responsabilità penali, queste ricadranno su ogni singolo progettista per la parte da questi elaborata.

I disegni e relazioni di calcolo relativi, dovranno essere regolarmente timbrati e firmati nel numero di copie precisate nel presente disciplinare sia dal progettista incaricato, sia dall'eventuale tecnico consulente dello stesso.

## **20. DISPOSIZIONI ULTERIORI**

La procedura di gara è disciplinata anche dalle disposizioni vincolanti di cui al capitolato prestazionale, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente lettera d'invito.

Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimento da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. Il mancato, inesatto o

tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 89, comma 9 del codice, costituisce causa di esclusione.

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché sia ritenuta congrua e conveniente per l'ente.

In caso di offerte uguali si procederà secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.

La domanda di partecipazione, le dichiarazioni sostitutive, le certificazioni e i documenti prodotti, nonché l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

A norma dell'art. 31, comma 8, del Codice, l'affidatario non può avvalersi del subappalto salvo che per le attività direttamente ivi eccettuate: resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista incaricato; nel caso di subappalto di attività, ove consentito, si rinvia a quanto previsto dall'art. 105 del Codice.

Nel corso dell'espletamento dell'incarico affidato, in caso di inadempimento a qualsiasi titolo da parte dell'affidatario degli obblighi previsti dalla convenzione stipulata e dagli atti di gara, e in particolare in caso di ritardo nei tempi di consegna degli elaborati previsti, contestato per iscritto dal R.U.P. e in mancanza di controdeduzioni accoglibili, stante la necessità di dare avvio ai lavori nei tempi programmati, si potrà procedere alla immediata revoca dell'incarico e all'affidamento dello stesso ai concorrenti che seguono in graduatoria, senza che il primo incaricato possa vantare alcunché in termini di rimborso spese o compensi nei confronti dell'ente e salvo il risarcimento del danno a favore dell'ente medesimo.

È possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del procedimento, secondo le indicazioni contenute nel capitolato prestazionale.

L'affidatario assume, oltre agli altri obblighi previsti nella presente lettera di invito, nel disciplinare di gara e nel contratto di incarico, in particolare gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. (mediante l'utilizzo dei codici CIG e CUP come sopra indicati), nonché gli obblighi desumibili dal Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, riprodotto nel disciplinare di gara. La mancata accettazione dei predetti obblighi, che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto di incarico, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

Ai sensi dell'art. 2, comma 9 dell'Ordinanza n. 33/2017, come aggiunto dall'Ordinanza n. 35/2017, in attuazione dell'art. 32, comma 1, del D.L. n. 189 del 2016 e dell'accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza post-sisma (ANAC- Commissario-INVITALIA sottoscritto in data 28 dicembre 2016), si dovranno trasmettere all'ANAC, tramite l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, la verifica degli ulteriori atti della procedura di selezione indicati nel predetto protocollo( art. 3 punto b.5) provvedimenti di nomina dei commissari e di costituzione delle commissione giudicatrice, punto b.6) atti del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse, punto b.7) provvedimenti di aggiudicazione, punto c.1) perizie di varianti con atti aggiuntivi e di sottomissione, impregiudicati gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 106, commi 8 e 14 del D.lgs 50/2016, punto c.2) proposte di risoluzione contrattuale o altri atti di autotutela).

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito del procedimento relativo alla presente gara e per i conseguenti adempimenti previsti dalla legge.

Responsabile Unico del Procedimento: recapiti tel. 0737 520225 fax 0737 520225

E- mail [info@comune.bolognola.mc.it](mailto:info@comune.bolognola.mc.it)

Bolognola, li 15/11/2019

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Marilisa Romagnoli

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

pm Cristina Gentili

